



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Revisione dell'Irpef](#) Pag. 4
- [Novità detrazioni spese per interventi edili](#) Pag. 6
- [Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti](#) Pag. 8
- [Ires premiale al 20%](#) Pag. 9
- [Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci](#) Pag. 10
- [Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali](#) Pag. 11
- [Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali](#) Pag. 12
- [Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1.01 di ogni anno](#) Pag. 13
- [Affrancamento del valore dei terreni al 1.01 di ogni anno](#) Pag. 14



STRUMENTI OPERATIVI

- [Requisiti per il regime forfetario](#) Pag. 15
- [Check list verifica accesso regime forfetario 2025](#) Pag. 16
- [Check list regimi contabili](#) Pag. 18
- [Check list dichiarazione Iva 2025](#) Pag. 19
- [Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi](#) Pag. 20



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Tracciabilità spese di trasferta dal 2025](#) Pag. 21
- [Incasso del compenso del professionista a cavallo d'anno](#) Pag. 22
- [Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori](#) Pag. 23



NON SOLO IMPRESA

- [PEC obbligatoria dal 2025 per gli amministratori di società](#) Pag. 24
- [Autoliquidazione Inail 2024/2025](#) Pag. 25
- [Misura degli interessi legali](#) Pag. 26
- [Tassi di usura](#) Pag. 27



AGEVOLAZIONI

- [Mini contratti di sviluppo Mimit](#) Pag. 28



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di febbraio 2025](#) Pag. 29



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppcastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongli, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

RIMBORSI CHILOMETRICI ACI 2025

- Sono state pubblicate le tabelle Aci 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2024, utili al fine di calcolare il valore del fringe benefit relativo ai veicoli assegnati dal datore di lavoro ai dipendenti in uso promiscuo. Per i veicoli plug-in ed elettrici i costi chilometrici aumentano, mentre per i veicoli a benzina e gasolio, incluse le versioni ibride (mild e full), i costi chilometrici diminuiscono.
- Il valore del fringe benefit per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, è pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. La percentuale è fissata al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

RATEIZZAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO E POSSIBILE DECADENZA

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la guida denominata "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", che riepiloga le diverse tempistiche di presentazione delle domande di rateazione, cui corrisponde un differente regime di decadenza. In particolare, è stato precisato che la decadenza dai piani di dilazione si verifica automaticamente con il mancato versamento di 8 rate anche non consecutive, per tutte le domande presentate dal 16.07.2022 e, una volta decaduti, non è possibile rateizzare il debito residuo.

TRASMISSIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ALL'EREDE

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 2952/2024, ha sostenuto l'illegittimità della trasmissibilità delle sanzioni amministrative ai successori della società estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese. Infatti, le sanzioni amministrative hanno natura personale e, quindi, non è possibile il trasferimento ai legittimi successori sia della persona fisica deceduta, che della persona giuridica cessata per estinzione.

ILLECITI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDATA SEMPLICE

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 334/2025, ha affermato che è necessario tassare per trasparenza tutti i soci della società in accomandita semplice a seguito degli illeciti commessi dagli amministratori, nonostante alcuni possano essere stati estranei alla condotta di questi ultimi.
- Inoltre, al raddoppio dei termini dell'accertamento causato dagli illeciti dei soci accomandatari consegue l'allungamento delle scadenze anche per l'accertamento da effettuarsi ai danni degli accomandanti.

RINVIO DELLE NOVITÀ IVA PER ENTI NON COMMERCIALI

- Con il D.L. 202/2024 (decreto Milleproroghe 2025) è stato rinviato di un anno (1.01.2026) il nuovo regime Iva per gli enti non commerciali, ossia l'attrazione di alcune operazioni in campo Iva, con il regime di esenzione, in luogo dell'attuale regime di esclusione dal campo di applicazione dell'imposta.

IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER CRIPTO- ATTIVITÀ

- Il D.Lgs. 27.12.2024, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.12.2024 n. 303, prevede l'identificazione sia del cedente sia del cessionario di cripto-attività, con i rispettivi eventuali titolari effettivi, anche quando effettuano il trasferimento senza appoggiarsi ad un operatore ovvero mediante i cosiddetti indirizzi auto-ospitati.
- Tali misure dovranno prevedere la richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite, un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette o provenienti da indirizzi auto-ospitati e qualsiasi altra azione volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e/o di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea (per esempio nei confronti della Russia).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha definito le nuove regole tecniche per la valutazione del rischio antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela, nonché la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
- In merito all'autovalutazione del rischio, le misure devono essere adottate solo in presenza effettiva di un rischio, essendo state eliminate sia la soglia numerica per la funzione antiriciclaggio che la scadenza triennale per l'aggiornamento dell'autovalutazione.
- Relativamente alla verifica della clientela, sono state introdotte nuove prestazioni a rischio non significativo, come la consulenza tecnica di parte, l'assistenza legale, la mediazione, l'arbitrato e gli incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente.
- Per la conservazione dei dati, è stato chiarito che non è più necessario per il professionista apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio, mentre la data potrà essere apposta alternativamente su ciascun documento o su un documento riepilogativo.



Notizie in sintesi (segue)

COMPENSAZIONE SERIALE DI CREDITI INESISTENTI

- La Cassazione, con la sentenza 13.01.2025, n. 1220, ha stabilito che il commercialista che presenta F24 per compensazioni di crediti inesistenti per vari clienti risponde (in concorso) nel reato, con l'aggravante specifica per avere utilizzato modelli seriali.
- Secondo la difesa, il commercialista si era limitato a presentare il modello F24 con il riporto dei codici tributo e per l'integrazione della circostanza aggravante sarebbe stata necessaria la partecipazione dell'interessato almeno con l'elaborazione del modello F24 per la compensazione e non solo la sua mera presentazione sulla piattaforma delle Entrate o dell'Inps.

DICHIARAZIONE INFIEDELE PER IL COMMERCIALISTA

- Secondo la Cassazione (sentenza n. 1028/2025) è punibile per dichiarazione infedele il commercialista che ha a disposizione tutti gli elementi conoscitivi sulla reale situazione patrimoniale della società cliente e che, quindi, può rendersi conto che le denunce fiscali non corrispondono al vero.
- Il concorso nel reato del cliente si configura per la frazione di condotta ascrivibile al professionista che offre all'assistito i consigli sui mezzi giuridici in grado di ottenere il risultato voluto.

MULTE AL PROFESSIONISTA SULLA PEC DELLO STUDIO

- Secondo il Tribunale di Torino (sentenza n. 10/2025) le multe per violazione del codice della strada possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dello studio professionale, anche se si tratta di comunicazioni estranee allo svolgimento dell'attività professionale.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ANCHE PER LE SRL UNIPERSONALI

- La Cassazione, con la sentenza n. 42611/2024, ha ritenuto rientranti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 anche le Srl unipersonali, poiché, a differenza delle imprese individuali, si tratta di soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio.

REQUISITI PER CERTIFICATORI DEL TAX CONTROL FRAMEWORK

- L'art. 4 D.M. 212/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3.01.2025, fissa i requisiti dei professionisti certificatori (avvocati e commercialisti) dei sistemi di controllo fiscale delle società che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo l'esclusione dalla certificazione del Tcf per i professionisti che, attraverso la propria associazione o società professionale, hanno rapporti di collaborazione indiretta con i consulenti che hanno fornito assistenza nella predisposizione del sistema di controllo della società.

PEC DELLA SOCIETÀ COME DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI

- Il Registro delle Imprese di Milano, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito Internet, ha chiarito che quando nel Registro delle Imprese si iscrive la nomina degli amministratori unitamente all'atto costitutivo delle società di persone e di capitali, la Pec della società può essere usata anche come Pec degli amministratori.

DELIBERA DEL COMPENSO AMMINISTRATORI E CONFLITTO DI INTERESSE

- Dalla giurisprudenza degli ultimi anni emerge che il socio amministratore di una società a responsabilità limitata, seppur in conflitto di interessi, può legittimamente votare in sede assembleare per deliberare il proprio compenso. Tale emolumento deve però rispettare il canone della ragionevolezza in relazione alle dimensioni della società, del suo patrimonio e dell'impegno richiesto all'amministratore. Diversamente, cioè in caso di compenso sproporzionato, la delibera può essere annullata per rilevante conflitto di interessi o per abuso di maggioranza.
- Il principio, in merito ai compensi degli amministratori di società a responsabilità limitata, è valido anche per le S.p.A.

INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 PRENOTATI NEL 2022

- Secondo un interpello (non pubblicato) dell'Agenzia delle Entrate gli investimenti Industria 4.0 prenotati nel 2022, anche se conclusi l'anno dopo e interconnessi in anni successivi, rientrano nel regime agevolativo riferibile all'anno 2022. Pertanto, non occorre inviare la comunicazione consuntiva al Gse prevista dall'art. 6, c. 3 D.L. 39/2024 per gli investimenti effettuati nel 2023.
- La risposta all'interpello conferma che, per evitare la sospensione dell'utilizzo del credito in compensazione tramite F24, l'azienda potrà indicare come "anno di riferimento" il 2022, data di avvio dell'investimento, mantenendo il diritto alla percentuale del 40% prevista dalla Legge di bilancio di riferimento.

CASSETTO FISCALE IMPRESE IN COOPERATIVE COMPLIANCE

- L'Agenzia delle Entrate, in una nota pubblicata online nell'area riservata sul proprio sito Internet, ha reso noto che i contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell'ambito dell'istituto.
- Il nuovo applicativo consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come, per esempio, la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

APPROFONDIMENTI

Revisione dell'Irpef

L'art. 1 L. 207/2024 ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito per il calcolo dell'Irpef, introdotta per il solo 2024 dall'art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023. È stabilizzato a regime anche l'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente in caso di reddito complessivo fino a € 15.000. Inoltre, è introdotta una nuova detrazione a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

ALIQUOTE IRPEF

Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
Fino a € 28.000	23%	23% sul reddito
Da € 28.001 e fino a € 50.000	35%	€ 6.440 + 35% sul reddito che supera i € 28.000 e fino a € 50.000
Oltre i € 50.000	43%	€ 14.140 + 43% sul reddito che supera i € 50.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito	Importo della detrazione
Fino a € 15.000	€ 1.955 (non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a € 1.380)
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)]
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito) / (€ 50.000 - € 28.000)]
Oltre € 50.000	Nessuna detrazione

Trattamento integrativo

L'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo è diminuito di € 75, rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ossia all'importo della detrazione per lavoro dipendente con riferimento a redditi fino a € 15.000).

NUOVE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito	Importo della detrazione
Non superiore a € 20.000	<ul style="list-style-type: none"> Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: <ul style="list-style-type: none"> - 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500; - 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500, ma non a € 15.000; - 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000. Ai fini dell'individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
Superiore a € 20.000	<ul style="list-style-type: none"> Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a € 20.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: <ul style="list-style-type: none"> - a € 1.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000, ma non a € 32.000; - al prodotto tra € 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000, ma non a € 40.000.

- Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici, sono incluse le quote esenti del reddito agevolato di cui:
 - all'art. 44, c. 1 D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni;
 - all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell'art. 5, c. 9 D.Lgs. 209/2023;
 - all'art. 5 D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di € 600.000.
- Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze.

- I sostituti d'imposta riconoscono **in via automatica** la somma o la detrazione dovuta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.
- Nel caso in cui il predetto importo **superi € 60**, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
- I sostituti d'imposta recuperano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma dovuta mediante l'istituto della compensazione.



Revisione dell'Irpef (segue)

REDDITO SUPERIORE A € 75.000

- Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscalmente.
- **L'importo base è pari a:**
 - a) **€ 14.000**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non a € 100.000;
 - b) **€ 8.000**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.
- Il coefficiente da utilizzare è pari a:
 - **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
 - **0,70**, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico;
 - **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
 - **1**, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.

REDDITO SUPERIORE A € 100.000

- Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore € 100.000** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
 - **€ 8.000** qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
 - **€ 6.800** qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
 - **€ 5.600** qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
 - **€ 4.000** qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
- Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:
 - a) le **spese sanitarie**;
 - b) le somme investite nelle startup innovative;
 - c) le somme investite nelle PMI innovative.

COMPUTO DEGLI ONERI

- Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le **rate di spesa riferite a ciascun anno**.
- **Sono comunque esclusi** dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024**:
 - gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
 - gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a € 4.000;
 - un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
- Sono inoltre escluse, ai fini del citato computo, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31.12.2024, nonché i premi di assicurazione, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024.

Il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

- La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta **nella misura di € 950 per ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, **ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata**.
- La detrazione riconosciuta per i **familiari conviventi**, pari a € 750 per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è **limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente**.
- Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che **non sono cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo **in relazione ai familiari residenti all'estero**.



Novità detrazioni spese per interventi edili

La L. 207/2024 fissa al 36% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute nel 2025 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anticipandone la riduzione al 30% (già prevista per le spese sostenute dal 1.01.2028 al 31.12.2033) per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. È inoltre stabilito l'innalzamento delle aliquote di detrazione per le abitazioni principali. **Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.**

Proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024, oltre all'introduzione di un "bonus elettrodomestici" per il 2025, consistente in un contributo fino a € 100 per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Si interviene, infine, sulla disciplina del Superbonus, con anche il riconoscimento della possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023.

ECOBONUS	Aliquote	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: <ul style="list-style-type: none"> 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 	
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p>	
	Abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al: <ul style="list-style-type: none"> 50% delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%); 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%). 	
RISTRUTTURAZIONE	Aliquote	<ul style="list-style-type: none"> Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16bis Tuir, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al: <ul style="list-style-type: none"> 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 	Fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p>	
	Abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al: <ul style="list-style-type: none"> 50% delle spese sostenute nell'anno 2025; 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 	Fermo restando il predetto limite di € 96.000 .
LIMITI ALLE SPESE DETRAIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, ai sensi del nuovo art. 16-ter Tuir, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico. Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore € 100.000 il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è stabilito in funzione nella composizione del nucleo familiare. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. 		



Novità detrazioni spese per interventi edili (segue)

SISMABONUS	Aliquote	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione sismabonus spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: <ul style="list-style-type: none"> 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
	Abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al: <ul style="list-style-type: none"> 50% delle spese sostenute per l'anno 2025; 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027.
BONUS MOBILI	<p>Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024.</p>	
BONUS ELETTRODOMESTICI	<ul style="list-style-type: none"> È istituito un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti. Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di € 100 per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a € 200 per le famiglie con un ISEE inferiore a € 25.000. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. <p>Con decreto, entro 60 giorni dal 1.01.2025, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.</p>	
SUPERBONUS	Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> In relazione al superbonus, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all'art. 119 D.L. 34/2020. La detrazione del 65%, prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti: <ol style="list-style-type: none"> presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini; presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
	Ripartizione	<ul style="list-style-type: none"> È, inoltre, introdotto il c. 8-sexies all'art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023, da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.



Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della quantificazione di eventuali attribuzioni in natura, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 Tuir, con l'eccezione di talune categorie di beni o servizi per le quali si utilizza un sistema di calcolo forfetario. La concessione in uso al dipendente di un'autovettura aziendale comporta, pertanto, la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione nel Libro unico del lavoro. A tal fine, occorre distinguere come il lavoratore utilizza il veicolo: solo nel caso in cui l'utilizzo sia anche o esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit; qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente esclusivamente per motivi connessi all'attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l'assenza di benefici personali per il lavoratore.

La **L. 207/2024** ha modificato la percentuale per determinare il fringe benefit: per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELL'AUTO

Uso esclusivamente aziendale del veicolo.

Non si configura **reddito** imponibile.

Uso promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale.

Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è quantificato in **misura forfetaria**.

Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale.

Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è determinato in riferimento al **valore normale** del bene.

Uso per motivi di lavoro del veicolo di proprietà del dipendente.

Il lavoratore ha diritto al **rimborso non tassato** delle spese sostenute, in base alle tariffe ACI e in relazione alla percorrenza effettuata.

VALORE NORMALE

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

- Si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
- Il valore normale può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (Ris. 29.03.2010, n. 26/E).
- Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

VALORE FORFETARIO

- Per i veicoli di **nuova immatricolazione**, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati dal 1.01.2025**, si assume la percentuale¹ **del 50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo.
- La percentuale è **ridotta al 10%** per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e **al 20%** per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

- **Al netto** delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
- Tali somme sono **fatturate con Iva al 22%**, calcolata sul valore normale.

Iva su acquisto detraibile al 100%
(risoluzione n. 6/DPF/2008)

Nota¹

Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente al 31.12.2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **fino al 31.12.2024 (aliquota dal 25% al 60% in funzione delle emissioni di anidride carbonica)**.



Ires premiale al 20%

La L. 207/2024 ha introdotto l'aliquota Ires agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d'imposta 2025, a favore dei soggetti indicati dall'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la **destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31.12.2024** e la **destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati** e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a € 20.000), **a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0**. Tra gli altri requisiti è previsto che il **numero di unità lavorative per anno non sia diminuito** e che siano effettuate **nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.

AMBITO APPLICATIVO

Temporale

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").

Soggettivo

Società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir.

S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio.

Oggettivo

Il reddito d'impresa può essere assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (**al 20%, anziché al 24%**).

CONDIZIONI DA SODDISFARE

a) Una **quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva**.

b) Un ammontare **non inferiore al 30% degli utili accantonati** di cui alla lett. a) e, comunque, **non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023**, sia destinato a **investimenti** relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione **4.0**), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione **5.0**).

Gli investimenti devono essere **realizzati a decorrere dal 1.01.2025** ed entro la scadenza del termine per la presentazione della **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024** (modello Redditi 2026).

Gli investimenti non devono, in ogni caso, **essere inferiori a € 20.000**.

c) Nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024**:

1. il **numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
2. **siano effettuate nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano **incremento occupazionale** ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 216/2023, **in misura pari almeno all'1%** del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, **in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

d) L'impresa **non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.



Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

La L. 207/2024 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa **entro il 30.09.2025**, applicando disposizioni agevolate.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2025, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%**.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

SOCIETÀ INTERESSATE¹	Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice. Società a responsabilità limitata. Società per azioni. Società in accomandita per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - cooperative; - consorzi e società consortili; - enti commerciali; - enti non commerciali.
CONDIZIONI	<p style="text-align: center;">Soci</p> Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2024 (libro soci o idoneo titolo con data certa). _____ oppure _____ Devono essere iscritti entro il 30.01.2025 , in base a un atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024 .	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30.09.2025. • Rileva la percentuale di partecipazione esistente alla data di assegnazione e non è necessario l'interrotto possesso.
BENI DA ASSEGNARE O CEDERE AI SOCI	<p style="text-align: center;">Beni immobili</p> Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir ² . Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	Non utilizzati (al momento dell'assegnazione/cessione) come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.	

Note	1. Sono incluse anche le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione.
	2. <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> - gli immobili patrimoniali (categoria catastale A); - gli immobili-merce; - gli immobili strumentali per natura (cat. B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l'attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque, non direttamente utilizzati, dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione). Tali immobili sono agevolabili solo se risultano iscritti nell'inventario. • Rileva il momento dell'assegnazione, che coincide con quello in cui l'atto è effettuato (e non in quello della delibera).



Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

La L. 207/2024 ha previsto la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1.01.2025, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2025-31.05.2025 per beni posseduti alla data del 31.10.2024.

SOGGETTI INTERESSATI	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.
BENI POSSEDUTI	Immobili strumentali per natura o per destinazione ² (art. 43, c. 2 Tuir).	Posseduti alla data del 31.10.2024.
	Plusvalenza	L'estromissione, rappresentando un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.
ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA	Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef. • Irap (imposta soppressa per le imprese individuali dal 2022).
	Misura	$8\% \quad x \quad \frac{\begin{array}{l} \bullet \text{ Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile}^1 \quad (+) \\ \bullet \text{ Valore fiscalmente riconosciuto} \quad (-) \end{array}}{\bullet \text{ Imponibile per l'imposta sostitutiva} \quad (=)}$
	Iva	L'operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).
OPERAZIONI	Scadenza	Dal 1.01.2025 al 31.05.2025. Con effetto dal 1.01.2025.
VERSAMENTO	60%	Entro il 30.11.2025.
	40%	Entro il 30.06.2026.

Note	1.	<ul style="list-style-type: none"> • Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986). • I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1); - 115,50 per i fabbricati dei gruppi A "prima casa" e C (escluso C/1) "prima casa"; - 176,40 per i fabbricati del gruppo B; - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D; - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
	2.	Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato, in sostanza, il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell'agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili. In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell'agevolazione, in quanto non considerati relativi all'impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore.



Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli artt. 6, c. 1, lett. a) e c), e 9, c. 1, lett. c) L. 111/2023, concernenti, rispettivamente, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, il D. Lgs. 192/2024 ha introdotto le prime disposizioni.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Le **sopravvenienze attive** ex art. 88 Tuir consistenti in **proventi in denaro o natura** conseguiti a titolo di **contributo o di liberalità** concorrono a formare il reddito **esclusivamente nell'esercizio in cui sono stati incassati** (nel testo previgente potevano concorrere a formare il reddito anche in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il 4°), **secondo il principio di cassa**.

L'intervento, implicitamente, ha effetto anche sui **contributi per i costi di studi e ricerche** che, ai sensi dell'art. 108, c. 3 Tuir, per effetto del rinvio all'art. 88, c. 3 Tuir, soggiacciono allo stesso trattamento tributario.

VALUTAZIONE OPERE INFRANNUALI

La nuova disciplina in materia di **valutazione delle opere infrannuali** (art. 92 Tuir) conferma che i **prodotti in corso di lavorazione** per i quali non trova applicazione l'art. 93 Tuir (ossia quelli che **non abbiano natura ultrannuale**), in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono **valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso**. Tale modalità di contabilizzazione è estesa anche alle opere e alle forniture in corso. Le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi **con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito**.

La relazione illustrativa precisa che la disciplina fiscale previgente prevedeva che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (di durata non ultrannuale) al termine dell'esercizio fossero valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, ossia riconosceva unicamente l'adozione del cosiddetto criterio del costo o della commessa completata, anche quando, in conformità a quanto previsto dall'OIC 23, contabilmente fosse correttamente adottato il criterio della percentuale di completamento. Mediante la riscrittura dell'art. 92, c. 6 Tuir si determina il **riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento**, ove utilizzato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili, facendo venire meno la necessità di operare le variazioni in dichiarazione dei redditi.

VALUTAZIONE OPERE ULTRANNUALI

Il nuovo art. 93, c. 6 Tuir prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le **opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi** all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, **applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito**.

La novità determina, quindi, il riconoscimento fiscale del criterio della **commessa completata** laddove sia adottato in conformità ai corretti principi contabili, facendo venire meno l'obbligo del criterio di valutazione dei corrispettivi pattuiti.

VALUTAZIONE CREDITI E DEBITI IN VALUTA

- **È abrogato l'art. 110, c. 3, lett. d) Tuir** in materia di norme generali sulle valutazioni dei crediti e debiti in valuta.
- Nel previgente assetto normativo, gli utili/perdite su cambi da valutazione relativi a poste in valuta estera, costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati, **assumevano rilevanza fiscale solo al momento di effettiva realizzazione**.

L'intervento normativo rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 si applicano **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023** (dal 2024 per i soggetti "solari").

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Per i **proventi** di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) Tuir (contributi a fondo perduto), incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023, si applicano le disposizioni nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024. Restano quindi salve le rateizzazioni in corso.
- Per le **opere, i prodotti, le forniture e i servizi** di durata infrannuale e ultrannuale (artt. 92, c. 6, e 93, c. 6 Tuir), ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024.
- La **valutazione dei crediti e debiti in valuta**, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023, operata ai sensi dell'art. 110, c. 3 Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.



Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1.01 di ogni anno

La L. 207/2024 ha introdotto **a regime** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 18% (anziché 16% come previsto dalla normativa previgente). È possibile rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma **non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.**

SOGGETTI INTERESSATI¹	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .	
	OGGETTO	Partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificate • Non qualificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01 ogni anno.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01, da redigere entro il 30.11 di ciascun anno. (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto ² .		
	Agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> • Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01 di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. • Per i titoli, quote e diritti non quotati può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale alla data del 1.01 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. 		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	16%	Per le partecipazioni qualificate al 1.01 di ciascun anno. Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2024.	Da applicare al valore di perizia .
	Versamento	Entro il 30.11 di ciascun anno mediante mod. F24. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.		

^{1.} Le disposizioni non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2-bis Tuir, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir (società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. "participation exemption - PEX") privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Note ^{2.}

- Se la relazione giurata di stima è predisposta:
 - per conto della stessa società o dell'ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi;
 - per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1.01 di ogni anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.



Affrancamento del valore dei terreni al 1.01 di ogni anno

La L. 207/2024 ha introdotto a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, entro il 30.11 di ciascun anno, i contribuenti possono optare, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 18%, per la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1.01 dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. a) e b) Tuir. Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1.01 dell'anno di esercizio dell'opzione, in luogo al costo o il valore d'acquisto dello stesso. Con la legge di Bilancio 2025 è stato previsto che il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico del contribuente.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche. • Società semplici. • Enti non commerciali. 	Soggetti che producono redditi diversi.	Sono esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.	
	OGGETTO	Terreni	<ul style="list-style-type: none"> • Edificabili. • Destinazione agricola. 	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.			
	Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni , esclusi quelli acquisiti per successione.			
	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.			
REGIME SOSTITUTIVO	(+)	Valore di vendita.	(-)	Valore di perizia al 1.01 di ciascun anno (è irrilevante il costo d'acquisto).
	(-)	Costo della perizia effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico del contribuente .	(=)	Plusvalenza tassabile.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Valore di perizia al 1.01 di ciascun anno x 18% = imposta sostitutiva		
	Versamento	Entro il 30.11 dell'anno di esercizio dell'opzione mediante modello F24. L'imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11 (senza interessi sulle rate successive alla prima).		
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia, cui si applica l'art. 64 c.p.c., può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli agrotecnici , dei periti agrari e dei periti industriali edili .		
	Termini di scadenza ¹	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.11 e, comunque, prima dell'eventuale cessione (prima del rogito).		
	Conservazione	La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.		

Nota¹

C.T.R. Sardegna, sent. n. 190/8/2016: stante la mancanza di una esplicita previsione normativa in senso contrario, **deve essere ritenuta valida, ai fini del riconoscimento della rivalutazione del terreno, la perizia asseverata effettuata successivamente alla vendita del terreno. In senso conforme:** Cassazione, sentenza n. 30729/2011 e ordinanze n. 11062/2013 e n. 26714/2013; C.T.R. Lombardia, sentenza n. 3836/1/2016.



STRUMENTI OPERATIVI

Requisiti per il regime forfetario

*I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l'immediata cessazione del regime forfetario. **La L. 207/2024 ha aumentato, per l'anno 2025, da € 30.000 a € 35.000, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.***

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	Contribuenti persone fisiche.	<ul style="list-style-type: none"> Attività d'impresa. Arti o professioni.
	Requisiti	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	Nell'anno precedente.
	Inizio attività	<ul style="list-style-type: none"> Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività. La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte. 	
REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi Ragguagliati ad anno.	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 	<ul style="list-style-type: none"> Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000, ma inferiori a € 100.000, comporta l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo. Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso a partire dal momento stesso del superamento.
	Spese per dipendenti	Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari) ¹ .	
ESCLUSIONI	Redditi da lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000². Tale limite, per il 2025, è aumentato a € 35.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 	
REGIME FORFETARIO NEI CONTRATTI MISTI	Il Collegato lavoro ha stabilito che la causa ostantiva, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.		

Note	<ol style="list-style-type: none"> I contribuenti che nel 2024 hanno superato il limite delle spese per dipendenti non potranno accedere al regime forfetario nel 2025. Anche la clausola di esclusione dei redditi percepiti per lavoro dipendente opera dal periodo d'imposta 2025 se i contribuenti, nel periodo d'imposta 2024, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore al limite.
-------------	---



Check list verifica accesso regime forfetario 2025

La legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. La L. 207/2024 ha aumentato, per l'anno 2025, da € 30.000,00 a € 35.000,00, la soglia dei redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Contribuente		Periodo d'imposta			
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)					
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati nella tavola n. 1.		No	Si	Accesso negato	
Codice	€	No	Si		
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?		No	Si		
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 35.000,00 ? ¹		No	Si		
Dati da verificare per l'anno in corso					
Altre cause di esclusione	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Si		
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Si		
	Soggetto non residente? ²	No	Si		
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Si		
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? ³	No	Si		
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Si		
	Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?	No	Si		
Accesso consentito					

Note	<p>1. Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 35.000,00 per il 2025 (€ 30.000,00 a regime) (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).</p> <p>2. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.</p> <p>3. La causa ostativa non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.</p>
-------------	---



Check list verifica accesso regime forfetario 2025 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	85.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della **possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività**, dichiara:
 - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
 - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficiario, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma
- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
 - non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma
 - optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese [[Ricavi] x percentuale prevista] - Contributi	Ricavi - Costi
	Professionisti [[Compensi] x percentuale prevista] - Contributi	Compensi - Spese per cassa
Deducibilità contributi	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali	No	Sì (ammortamenti)
Tassazione	Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Indici di affidabilità fiscale	No	Sì
Fatturazione elettronica	Sì	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma



CHECK LIST VERIFICA ACCESSO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)




Check list regimi contabili

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

VOLUME D'AFFARI €

<input type="checkbox"/> Regime forfetario		
Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia (limite)
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	€ 85.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	
Intermediari del commercio.	46.1	
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.



CHECK LIST REGIMI CONTABILI (COMPILABILE)



Check list dichiarazione Iva 2025

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2025, concernente l'anno d'imposta 2024, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2025, rispetto a quello del 2024, sono stati variati i quadri: VM e VO.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	Tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025 .	
VERSAMENTO	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).	
	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non oltre il 16.12. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via. 	
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1ª.</p> <p>È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 gli ulteriori interessi dello 0,40%.</p>	



[CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST QUADRATURA LI.PE. \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)



Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili.

DITTA:	VERDI ANTONIO & C. S.n.c.	ANNO:	2024
---------------	---------------------------	--------------	------

Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili	€	
• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€	1.300.000,00 +
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€	200.000,00 -
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€	-
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€	50.000,00 +
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€	-
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€	5.000,00 -
• Ricavi anticipati.	€	-
• Ricavi anticipati anni precedenti.	€	+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€	+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€	3.500,00 +
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€	1.400,00 -
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 50,00).	€	-
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti a Iva (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€	1.800,00 -
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), poichè non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€	+
• Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€	+
• Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€	+
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€	+
• Altri:	€	+
Ricavi e proventi (Voce A Conto economico)¹	€	1.150.300,00 =

Note¹	<ul style="list-style-type: none"> • A 1 - Ricavi caratteristici. • A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - plusvalenze; - contributi c/esercizio.
-------------------------	---



CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Tracciabilità spese di trasferta dal 2025

La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni dei dipendenti, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili.

Inoltre, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Ciò premesso, la novità impatta sulla fiscalità del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, sulla deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro e sulle spese di rappresentanza.

<p>NOVITÀ NORMATIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di tracciare i pagamenti delle spese di trasferta fuori dal territorio comunale della sede di lavoro¹: <ul style="list-style-type: none"> - ai fini della deduzione fiscale dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; - per esentare da tassazione e contribuzione i rimborsi corrisposti ai dipendenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si applica dal 1.01.2025. • Rileva anche ai fini Irap. • Ha per oggetto i rimborsi analitici (deducibili dal reddito d'impresa nel limite giornaliero di € 180,76 per trasferte in Italia e € 258,23 all'estero).
<p>AMBITO OGGETTIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La riformulata disciplina riguarda, in senso lato, qualsiasi spesa di trasferta sostenuta a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> - viaggio e trasporto, compreso il noleggio con conducente e taxi; - vitto e alloggio. 	<p>La normativa ha escluso espressamente dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea.</p>
<p>ESCLUSIONI</p>	<p>Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite "spese non documentabili" (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spese in Italia: € 15,49 giornaliera. • Spese all'estero: € 25,82 giornaliera.
<p>ASPETTI OPERATIVI PER LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>Modalità di tracciamento delle operazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella pratica non è più conveniente erogare ai dipendenti somme in contante quali anticipazioni delle spese di trasferta. • Il dipendente in trasferta, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale. • Nel primo caso, il datore di lavoro consegna al lavoratore in trasferta la carta di credito aziendale collegata al conto corrente dell'azienda e i documenti di spesa sono intestati all'azienda. • Nel secondo caso, il lavoratore, utilizzando la propria carta di credito, alla distinta del rimborso spese dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos. In genere, riceverà il rimborso delle spese nella busta paga relativa al mese del loro sostenimento (che di solito è emessa nei primi 10 giorni del mese successivo), mentre l'addebito sul proprio conto corrente dell'importo della carta di credito avverrà il 15 del mese successivo, quando avrà ricevuto da qualche giorno il rimborso dell'azienda.
<p>Omessa tracciabilità delle operazioni</p>	<p>Omessa tracciabilità delle operazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora le spese di viaggio e trasferta del dipendente siano pagate dal medesimo senza utilizzare mezzi tracciabili: <ul style="list-style-type: none"> - le somme, in caso di rimborso, subiranno le ritenute fiscali e previdenziali; - conseguentemente, si ridurrà l'importo netto accreditato in busta paga.
<p>REDDITO DI LAVORO AUTONOMO</p>	<p>Regola per deducibilità spese viaggi e trasferte</p>	<p>Ferma restando la disciplina per la deducibilità di cui ai cc. 5-6 dell'art. 54 Tuir, si prevede, con il c. 6-ter, che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se effettuate con i metodi tracciabili.</p>
<p>Nota¹</p>	<p>Il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate nel territorio comunale della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate (dal 1.01.2025 ex artt. 3 e 4 D.Lgs. 192/2024). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate "da documenti provenienti dal vettore".</p>	



Incasso del compenso del professionista a cavallo d'anno

Per quanto concerne il criterio di imputazione dei compensi dei professionisti, il D.P.R. 917/1986 adotta il c.d. "principio di cassa", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. La ritenuta d'acconto è scomputata nel periodo d'imposta in cui il compenso, al quale il prelievo attiene, concorre a formare il reddito. L'applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative qualora il committente/debitore utilizzi, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito. Al fine di risolvere tale problematica, il 2° periodo del c. 1 del nuovo art. 54 Tuir modificato dal decreto di riforma Irpef/Ires, prevede che **le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo da parte di quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.**

OMNI-COMPRESIVITÀ E CRITERIO DI CASSA

- Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla **differenza tra:**
 - (+) **tutte le somme** e i valori in genere a qualunque titolo **percepiti** nel periodo di imposta, in relazione all'attività artistica o professionale anche sotto forma di partecipazione agli utili;
 - (-) l'ammontare delle **spese sostenute** nel periodo stesso, nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 54 e negli articoli del capo V Tuir.

DEROGA AL PRINCIPIO DI CASSA

- Se il pagamento non avviene in contanti ed è effettuato negli ultimi giorni dell'anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includerla nel mod. 770.
- Il nuovo art. 54, c. 1, 2° periodo Tuir prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta **si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo da parte di quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.**
- Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.
- La disposizione, applicabile **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

DISALLINEAMENTO TRA RITENUTA E INCASSO

- Il cliente ha effettuato il bonifico il 30.12."n" con valuta 31.12."n".
- Il professionista, per la prestazione effettuata nell'anno "n", deve emettere fattura nell'anno "n" anche se la somma è disponibile sul c/c del professionista dal **5.01."n+1"**.
- Il provento deve concorrere alla formazione della base **imponibile** del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta "n".
- La ritenuta è scomputata dai redditi del periodo d'imposta "n".

Esempio

Fattura del commercialista al proprio cliente

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153950202 Codice fiscale: VRDLGU44P07B157H Denominazione: Verdi Luigi Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Viale Roma, 6 Comune: Castel Goffredo - Provincia: MN - Cap: 46042 - Nazione: IT			Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153450202 Codice fiscale: 00153450202 Denominazione: Alfa S.r.l. Indirizzo: Via Milano, 27 Comune: Castel Goffredo - Provincia: MN Cap: 46042 Nazione: IT				
Tipologia documento			Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			13	31.12."n+1"	N7UKMN2		
Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Compenso per consulenza presso Vs. azienda anno "n".	1,00	10.000,00			22,00	10.000,00
Dati Cassa Previdenziale			Imponibile	% Contr.	Ritenuta	% Iva	Importo
TC06 (CNPADC)			10.000,00	4,00		22	400,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva/Riferimenti normativi		% Iva	Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00			10.400,00	2.288,00	
Importo bollo			Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento	
					EUR	12.688,00	
Dati ritenuta d'acconto		Aliquota ritenuta	Causale			Importo	
RT01 Ritenuta persone fisiche		20,00	A (decodifica come da modello CU)			2.000,00	
Modalità pagamento		IBAN		Istituto	Data scadenza	Importo	
MP05 Bonifico (B.B.)		IT18Z6745457550000000001101		Banca di Credito	31.12."n"	10.688,00	





Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori

Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio.

RIMBORSI ANALITICI	<ul style="list-style-type: none"> Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito e sono deducibili per il committente se sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 23 D.Lgs. 241/1997).
CRITERI DI IMPUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. La disposizione ha effetto dal 2024 e anche per i periodi di imposta antecedenti se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi.

Tavola n. 1

Rimborsi spese erogati agli amministratori senza Partita Iva

Costi di competenza anno 2024		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
Rimborsi spese analitici • Per trasferte fuori dal Comune sede di lavoro: - vitto ² ; - alloggio; - viaggio; - trasporto; - indennità chilometriche. Non assimilabili ai compensi.	Erogati entro il 31.12.2024	Nessuna tassazione ¹	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità 2024 (criterio ordinario di competenza): <ul style="list-style-type: none"> fino a € 180,76 al giorno per trasferte in Italia; fino a € 258,23 al giorno per trasferte all'estero; nei limiti dei costi di auto di potenza fino a 17 cavalli fiscali (20 per i diesel) con riferimento ai dati delle tabelle Aci (indennità chilometriche).
	Erogati entro il 12.01.2025		
	Erogati dal 13.01.2025 al 31.12.2025		
Rimborsi spese forfetari	Erogati entro il 31.12.2024	Reddito 2024 ⁴	Deducibilità 2024
	Erogati entro il 12.01.2025	Reddito 2024 ³⁻⁴	Deducibilità 2024 ³⁻⁵
	Erogati dal 13.01.2025 al 31.12.2025	Reddito 2025 ⁴	Deducibilità 2024⁵ Se riferiti a rimborsi nei limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "rimborsi spese". Deducibilità 2025 Se riferiti a rimborsi eccedenti i limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "compensi amministratori".
Note	<ol style="list-style-type: none"> Si applica la stessa disciplina prevista per i lavoratori dipendenti (art. 51 Tuir). Per il 2024 la soglia di esenzione è di € 2.000 per i dipendenti con figli a carico e di € 1.000 per tutti gli altri dipendenti. Resta fermo il meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite. Le spese di vitto potrebbero rientrare tra le spese di rappresentanza se, ad esempio, l'amministratore si è recato al ristorante con clienti, fornitori, agenti. Si applica il principio di cassa "allargato" che comprende, tra i costi da imputare nell'anno in chiusura, anche i compensi erogati fino al 12.01 dell'anno successivo. Se sono superati i limiti di cui all'art. 51, c. 5 Tuir; in caso contrario, non sono mai imponibili. Deducibilità in base al principio di competenza. 		

Tavola n. 2

Rimborsi spese erogati agli amministratori con Partita Iva

Costi di competenza anno 2024		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
Rimborsi spese analitici e forfetari Rappresentano comunque una forma di "compenso amministratori".	Erogati entro il 31.12.2024	Reddito 2024	Deducibilità 2024
	Erogati dal 1.01.2025 al 12.01.2025	Reddito 2025	Deducibilità 2025
	Erogati dal 13.01.2025 al 31.12.2025	Reddito 2025	Deducibilità 2025



NON SOLO IMPRESA

PEC obbligatoria dal 2025 per gli amministratori di società

Con decorrenza dal 1.01.2025 scatta l'obbligo per gli amministratori di società, introdotto dalla L. 207/2024, di munirsi di posta elettronica certificata (PEC), così estendendo la platea dei soggetti tenuti a dotarsi di tale strumento che, fino al 31.12.2024, riguardava solo gli imprenditori individuali.

La novità, che si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione delle procedure amministrative e di semplificazione dei processi di notifica degli atti, è finalizzata ad armonizzare il sistema e garantire maggiore efficienza nella trasmissione e ricezione degli atti ufficiali, avrà un impatto significativo sia sulle società già esistenti sia su quelle di nuova costituzione. Di fatto, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, ogni amministratore sarà tenuto a registrare la propria PEC nel Registro delle Imprese, affinché il dato possa essere inserito nella visura camerale della società di cui fa parte.

Ciò premesso, si ricorda che la PEC è il domicilio digitale delle imprese, introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce il recapito ufficiale elettronico di un'impresa, un professionista, una pubblica amministrazione o un cittadino. I domicili digitali, equivalenti telematici dei domicili fisici, sono idonei allo scambio di comunicazioni elettroniche, con gli stessi effetti legali delle raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno.

In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1.01.2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

ASPETTI OPERATIVI

- **Ogni amministratore dovrà dotarsi di una PEC, se non già in possesso, e comunicare il relativo indirizzo al Registro delle Imprese territorialmente competente.**
- L'obbligo riguarda tutti gli amministratori, indipendentemente dal ruolo specifico ricoperto all'interno della società.

- **Se un amministratore è già titolare di un indirizzo PEC per altre attività professionali**, come la gestione di un'impresa individuale o di un'attività autonoma, potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC anche per adempiere a questo nuovo obbligo.
- In tale caso **sarà sufficiente comunicare al Registro delle Imprese lo stesso indirizzo, senza necessità di attivarne uno dedicato.**

La Camera di Commercio di Milano ha comunicato, sul proprio portale Internet, che al momento dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese l'indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale.

Omessa attivazione della PEC

- Se non si rispetta l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC è prevista una sanzione, il cui importo è il doppio di quanto previsto dall'art. 2630 R.D. 16.03.1942, n. 262.
- Poiché tale norma prevede una sanzione che varia da € 103 a € 1.032, in caso di mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese **la sanzione prevista varia da € 206 a € 2.065.**

AMBITO SOGGETTIVO

- L'obbligo di dotarsi di una PEC personale si applicherà a tutte le tipologie di amministratori. Tuttavia, l'impatto sarà diverso a seconda della struttura organizzativa della società.
- **Nelle società governate da un amministratore unico, l'adeguamento sarà più semplice:** è sufficiente che l'unico amministratore attivi una casella PEC personale presso il Registro delle Imprese.
- **Situazione più articolata, invece, per le società con organi amministrativi collegiali:** in questi casi, tutti i membri del consiglio, inclusi il presidente e i consiglieri, dovranno dotarsi di una PEC personale.

- **Lo stesso principio si applica alle società che adottano il sistema duale di amministrazione:** l'obbligo riguarderà sia i membri del consiglio di gestione sia quelli del consiglio di sorveglianza.
- **Un'altra categoria interessata dalla normativa è rappresentata dalle società in accomandita semplice.** In questo caso, la disposizione si applicherà solo ai soci accomandatari, ossia coloro che amministrano la società e ne hanno la rappresentanza legale.
- I soci accomandanti, che non partecipano alla gestione e si limitano a fornire capitale, sono esentati dall'obbligo.

Società con funzioni di amministrazione di altre imprese costituite in forma societaria

- Non sarà necessario attivare un nuovo indirizzo PEC, poiché le società amministratrici potranno comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC già in uso, purché questo sia già registrato e funzionante.
- Ciò consente di evitare duplicazioni e di semplificare gli adempimenti burocratici.



Autoliquidazione Inail 2024/2025

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2024/2025 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **17.02.2025**.

RIDUZIONE RETRIBUZIONI	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025.	16.02.2025	
DENUNCIA RETRIBUZIONI¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	29.02.2024	
PAGAMENTI Saldo 2024 e acconto 2025	In unica soluzione.	17.02.2025	
	In 4 rate ² (Modello F24).	17.02.2025	
		16.05.2025	Coefficiente: 0,00822137
		16.08.2025	Coefficiente: 0,01681644
		17.11.2025	Coefficiente: 0,02541151

Note

- Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
- È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

Esempio

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Acconto				
			16.02.n			
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00	
		Versamento acconto Inail esercizio "n".				
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a debito				
			31.12.n			
		Assicurazione infortuni	a	Diversi		1.610,00
			a	Inail c/versamento	40,00	
			a	Acconto Inail	1.570,00	
		Contributi Inail dell'anno "n".				
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a credito				
			31.12.n			
		Diversi	a	Acconto Inail		1.570,00
		Assicurazione infortuni			1.500,00	
		Credito Inail		70,00		
		Contributi Inail dell'anno "n".				
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Pagamento posizione finale a debito				
			16.02.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c		1.650,00
		Inail c/versamento			40,00	
		Acconto Inail		1.610,00		
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".				
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	• Pagamento con posizione finale a credito				
			16.02.n+1			
		Acconto Inail	a	Diversi		1.500,00
			a	Credito Inail	70,00	
			a	Banca c/c	1.430,00	
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".				



MODELLO F24 PER PAGAMENTO



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti



Misura degli interessi legali

A decorrere **dal 1.01.2025** il tasso degli interessi legali è **pari al 2%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificare la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

INTERESSI DI MORA

Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- **Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza**, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (2,5% fino al 31.12.2024; **2% dal 1.01.2025**).

Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2024, entro il 16.11.2024, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2025.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 139,00, pari all'1,39% (1/9 del 12,50%) dell'acconto non versato] e degli interessi.
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 2% x 31/365 (dal 1.01.2025 al 31.01.2025)	= €	16,99
€ 10.000 x 2,5% x 45/366 (dal 17.11.2024 al 31.12.2024)	= €	30,74
Totale interessi	= €	47,73

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, se non determinati per iscritto.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva **anche in caso di versamento rateale** delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.01.2025 e il 31.03.2025**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,17	16,7125
	Oltre € 5.000,00	9,27	15,5875
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,31	23,1375
	Oltre € 1.500,00	15,35	23,1875
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,42	13,2750
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	7,07	12,8375
	Oltre € 200.000,00	5,57	10,9625
Credito personale		10,94	17,6750
Credito finalizzato		10,27	16,8375
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,08	11,6000
	Oltre € 50.000,00	5,26	10,5750
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,43	10,7875
	A tasso variabile	5,98	11,4750
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	9,04	15,3000
	Oltre € 25.000,00	8,24	14,3000
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,75	16,1875
	Oltre € 25.000,00	7,44	13,3000
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,39	8,2375
	A tasso variabile	5,21	10,5125
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,19	20,4875
	Oltre € 15.000,00	9,20	15,5000
Credito revolving		15,12	22,9000
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		10,81	17,5125
Altri finanziamenti		15,00	22,7500

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

Mini contratti di sviluppo Mimit

Il decreto direttoriale emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo, il nuovo strumento introdotto nell'ambito del decreto Coesione, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro, volto a sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche.

Il contratto di sviluppo è l'incentivo che sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.

L'investimento minimo richiesto è di 20 milioni di euro, che si riduce a 7,5 milioni di euro per i progetti di trasformazione di prodotti agricoli e per i progetti turistici localizzati nelle aree interne del Paese, ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse.

BENEFICIARI	Imprese destinatarie	<ul style="list-style-type: none"> • La misura è rivolta alle imprese italiane e/o estere. • I destinatari delle agevolazioni, fino a un massimo complessivo di 5 imprese, possono essere: <ul style="list-style-type: none"> - l'impresa proponente, che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto; - le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell'ambito del suddetto Contratto di Sviluppo; - i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. • Si specifica che "l'impresa proponente" è l'interlocutore formale nei confronti di Invitalia (Ente Gestore) anche per conto delle aziende aderenti.
	Imprese congiunte	Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato, sempre in un numero massimo di 5 imprese, in forma congiunta con il contratto di rete.
AGEVOLAZIONE	Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> • Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento agevolato; - contributo in conto interessi; - contributo in conto impianti; - contributo diretto alla spesa.
	Finanziamento agevolato	<ul style="list-style-type: none"> • L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nel limite massimo del 75% rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. • Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 10 anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 4 anni. • Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.
	Contributo in conto interessi	<ul style="list-style-type: none"> • L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario, a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 4 anni. • La misura del contributo è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80% di tale tasso.
SCADENZA	Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> • Le domande possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata, e saranno gestite da Invitalia. • Lo sportello sarà operativo a partire dal 5.02 fino all'8.04.2025.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 1 febbraio	Iva	Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2025 e il 30.04.2025.
	Cessioni a privati extra-UE	Tax free shopping - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a € 70 (anziché lire 300.000) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta (tax free shopping) - (art. 1, c. 77 L. 213/2023).
Lunedì 10 febbraio	Bonus investimenti pubblicitari	Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 (provv. Dip. Editoria 20.12.2024).
Giovedì 13 febbraio	RENTRI	Iscrizione - Entro il 13.02.2025 dovranno iscriversi al nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gli operatori rientranti nelle categorie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi. Dal 13.02.2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Sabato 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Inps	Sgravio contributivo edilizio - Termine di presentazione della domanda per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2024 (Circ. Inps 93/2024).	
Domenica ¹ 16 febbraio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della seconda rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.



Principali adempimenti mese di febbraio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Domenica ¹ 16 febbraio (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D.Lgs. 108/2024).</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2024.</p> <p>Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2024 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).</p> <p>Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).</p> <p>Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2024, mediante modello F24.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p>	
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Inps		<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
			Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2025" (scadenza 16.03.2025), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 108/2024).
			Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.
		Tfr	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2024.
		Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2024 e l'acconto 2025 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	Giovedì 20 febbraio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024.
		Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 febbraio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Venerdì 28 febbraio	Imposte dirette	<p>Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2024 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.</p> <p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p>	
	Iva	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.	
			<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2024.</p>



Principali adempimenti mese di febbraio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 28 febbraio (segue)	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2024. Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Conservazione digitale	Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2023.
	Inps	Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Sgravio contributivo edilizia - Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025 (Circ. Inps 93/2024). Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. Riduzione del premio - Termine di invio online della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2025.
	ConSORZI	Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2024, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).
	5 per mille	Domanda - Termine di iscrizione telematica nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
	Fondi rustici	Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2024.
	Stampati fiscali	Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2024.
	Tasse automobilistiche	Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2025.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].